

AGEVOLAZIONI

Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alle imprese che operano nel settore tessile e della moda (che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20) le indicazioni per fruire della detassazione dal reddito d'impresa dei costi sostenuti nel 2010 per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari: sono stati aggiornati il modello CRT e le istruzioni per la comunicazione dei dati degli investimenti. Il provvedimento sostituisce quello del 2 aprile 2010 per tener conto delle disposizioni previste dal D.L. n.40/10, che ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione deve essere effettuata dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011 utilizzando il *software "AgevolazioneCRT"*, disponibile a partire dal 20 novembre 2010. L'agevolazione costituisce "*aiuto di Stato*", pertanto, in base alle disposizioni comunitarie sugli aiuti *de minimis*, l'importo massimo per il quale si può fruire dell'agevolazione è pari ad €200.000 e risulta cumulabile con altre misure di favore di carattere generale, come la deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo ma non cumulabile con altri aiuti di Stato come il credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e modulistica, 10/09/10)

Aiuti all'innovazione per le PMI di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Sono stati pubblicati in G.U. tre specifici decreti del Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle piccole, medie e grandi imprese di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria che effettuano investimenti produttivi innovativi. Nel dettaglio i tre decreti disciplinano termini, modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati in favore di: programmi di investimento finalizzati alla industrializzazione di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale; programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale (attività del settore alimentare, attività di fabbricazione di apparecchiature elettriche, attività di produzione di biotecnologie); programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo di fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia. I programmi di investimento dovranno essere realizzati in un periodo massimo di 36 mesi, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione, e comunque entro il 30 giugno 2015. Il finanziamento agevolato a sostegno degli investimenti avrà una durata massima di otto anni, oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Le istanze saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione (vale la spedizione telematica, aperta dal 9 dicembre 2010) e fino a esaurimento dei fondi stanziati per i singoli interventi. I programmi di investimento ammissibili dovranno essere di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e obbligatoriamente inerenti a unità produttive localizzate nelle c.d. "*Regioni Convergenza*" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreti 06/08/2010, G.U. n.212 del 10/09/10)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

LEASING IMMOBILIARI

La data del riscatto determina la misura delle imposte ipocatastali

Le imposte ipotecaria e catastale, dovute dall'utilizzatore in sede di riscatto degli immobili oggetto di un contratto di leasing immobiliare, sono regolate dalla legge vigente alla data dell'atto di riscatto, a prescindere da quella vigente al momento dell'acquisto del bene da parte della società di leasing. Con la conseguenza che l'abbattimento alla metà dell'imposta ipocatastale, previsto dall'art.35, co.10-ter, del D.L. n.223/06 si applica anche se l'acquisto dell'immobile da parte della società di *leasing* è avvenuto anteriormente al 1° ottobre 2006, data di entrata in vigore della norma. La ratio del dimezzamento non è quella di agevolare il *leasing* rispetto all'acquisto diretto, bensì quella di pervenire alla sostanziale equiparazione, sotto il profilo della tassazione ai fini delle imposte d'atto (registro, ipotecaria e catastale), dell'ipotesi di acquisto di un fabbricato strumentale mediante leasing con l'ipotesi dell'acquisto diretto del medesimo.

(Agenzia delle Entrate, Nota n.128760, 14/09/10)

SISTRI

Doppia proroga per il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

L'avvio del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è stato posticipato al 1° gennaio 2011. Ci sarà, infatti, tempo fino al 30 novembre 2010 per terminare la distribuzione alle imprese delle chiavette Usb per l'invio dei dati ambientali, nonché per completare l'installazione delle scatole nere (c.d. "*black box*") sui mezzi che trasportano rifiuti. Inoltre, durerà fino al 31 dicembre 2010 la fase del doppio binario, quella in cui le aziende, da un lato, utilizzeranno le nuove trasmissioni *on line*, e, dall'altro, continueranno a compilare i documenti cartacei sui rifiuti (registri e formulari), come stabilito dagli artt.190 e 193 del D.Lgs. n.192/06. Per tutti i soggetti che sono già in possesso dei dispositivi elettronici (chiavette Usb, apparecchiature di monitoraggio per discariche e inceneritori e per i trasportatori, *black box*), dall'inizio di ottobre è iniziata la fase sperimentale del nuovo sistema che può essere utilizzato insieme alle tradizionali modalità di tenuta delle scritture ambientali (registri e formulari) riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti. Un'informativa di approfondimento sul tema è stata pubblicata sulla Circolare mensile n.8/10 a pag.23.

(Ministero dell'ambiente, Decreto 28/09/2010, G.U. n.230 del 01/10/10)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI AGOSTO 2010

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,5%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di agosto è pari 2,159794.

(Istat, Comunicato, 15/09/10)

TASSI DI USURA

Tassi medi e di usura validi dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010

Con **decreto del 23 settembre 2010** del Ministero delle Finanze, pubblicato in **G.U. n.228 del 29 settembre 2010**, sono stati aggiornati i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini usura, rilevati dalla Banca d'Italia, in vigore per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010.

(Ministero Finanze, decreto 23/09/10 G.U. 29/09/10 n.228)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Obbligo di sostituzione delle smart card con numero di serie 1202 entro il 30 giugno 2011

La deliberazione n.45/09 del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione ha modificato la normativa relativa alla firma digitale, imponendo la sostituzione delle *smart card* con numero di serie che inizia con 1202, che sono le più vecchie in circolazione. Recentemente, la determinazione commissariale n.69 emanata da DigitPA (nuova denominazione del CNIPA) ha prorogato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro cui è necessario sostituire le *smart card* con numero di serie 1202. Per quanto riguarda le smart card con numero di serie che non inizia con 1202 sarà necessario aggiornare i prodotti di firma digitale resi disponibili dal proprio certificatore, sempre entro la medesima scadenza del 30 giugno 2011. La mancata sostituzione o aggiornamento delle smart card determinerà dal prossimo 1° luglio 2011 la non validità legale dei documenti prodotti e la non conformità dei documenti sottoscritti digitalmente.

(DigitPA, Determinazione n.69, G.U. n.191 del 17/08/10)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE REGOLE PER LA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Con la Legge n.136 del 13 agosto scorso, dal titolo “*Piano straordinario contro le mafie*”, sono state introdotte all’articolo 3 importanti e complicate disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica.

Tali disposizioni, come chiarito dal Ministero degli Interni nella circolare n.13001/118/Gab del 9 settembre scorso rivolta a tutti i Prefetti, si applicano ai soli **contratti stipulati a decorrere dal 7 settembre 2010**. Restano pertanto escluse dalle nuove disposizioni le operazioni che riguardano i contratti stipulati in data precedente.

Lo scorso 21 settembre l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con la circolare n.25 ha fornito le prime indicazioni in merito alla concreta applicazione dei nuovi obblighi.

L’estrema complessità applicativa delle nuove disposizioni ha portato molte associazioni di categoria a chiederne a gran voce una sospensione ed, inoltre, sono in corso di predisposizione da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici le Linee Guida necessarie all’applicazione della nuova disciplina.

In attesa delle definitive indicazioni operative volte a soddisfare i numerosi dubbi emersi in sede di prima lettura delle citate disposizioni, ad oggi peraltro già in vigore, forniamo un riepilogo delle principali novità contenute nell’articolo 3 della L. n.136/10.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il primo comma del citato art.3 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese ed i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari riguardanti i lavori, i servizi e le forniture pubblici, quindi:

devono essere registrati
sui conti correnti dedicati;


devono essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

I pagamenti effettuati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato mentre i pagamenti eseguiti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali o di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero ancora quelli riguardanti il pagamento di tributi, possono essere effettuati anche con strumenti differenti dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare per ciascuna transazione eseguita il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.



I soggetti economici (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti, concessionari di finanziamenti pubblici) provvedono a comunicare alla stazione appaltante sia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (entro 7 giorni dalla loro accensione), sia le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti.

Contratti


Il comma 8 dell'art.3 prevede che, nei contratti sottoscritti dalla stazione appaltante con gli appaltatori sia presente, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre, il contratto deve contenere anche la clausola risolutiva espressa necessaria nei casi in cui le transazioni risultano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane; in tal caso, i soggetti economici possono procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante provvede altresì a verificare che, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, sia presente la predetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sanzioni

Particolarmente pesanti sono le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento. L'inadempimento degli obblighi previsti, infatti, comporta l'applicazione di una serie di sanzioni previste dall'art.6, tra cui si segnalano in particolare:



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: È POSSIBILE CONFERIRE DELEGA AGLI INTERMEDIARI PER CONSULTARE L'ESTRATTO CONTO *ON LINE* DI EQUITALIA

Le recenti disposizioni in tema di riscossione e di limitazione alle compensazioni dei crediti fiscali introdotte dal D.L. n.78/10, imporranno ai contribuenti ma soprattutto ai loro intermediari abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), un costante monitoraggio delle posizioni pendenti presso il concessionario della riscossione Equitalia Spa.

Dopo la positiva esperienza del “*cassetto fiscale*” (dal quale contribuenti e intermediari abilitati possono prelevare, tra le altre cose, sia le dichiarazioni fiscali che i modelli di pagamento F23 ed F24) quindi, l'Amministrazione ha messo a disposizione degli intermediari abilitati un nuovo ed importante strumento: l'“*estratto conto on line*” dal quale è possibile verificare direttamente dal computer la situazione aggiornata relativa a procedure di riscossione, sospensioni o rateazioni.

Come accedere all'estratto conto *on line*

Si può accedere al servizio estratto conto direttamente dalla finestra “*Servizi web*” nella *homepage* del sito www.equitaliaspa.it e in quella dei siti degli Agenti della riscossione sul territorio, reperibili attraverso il motore di ricerca “*A quale Agente della Riscossione mi devo rivolgere?*”.

Sistema gestione deleghe

Il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all'estratto conto, può conferire fino a un massimo di due deleghe per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate attraverso la funzione “*Deleghe*”, presente nel menu interno del servizio estratto conto. Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell'intermediario e cliccare su “*Delega*”.

Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate possono utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia. Il professionista delegato può consultare immediatamente i dati del cliente selezionando il codice fiscale o la partita Iva d'interesse tra quelli dei deleganti che il sistema mette automaticamente a disposizione. La prima volta che opera in qualità di delegato, il professionista deve preliminarmente leggere e accettare il regolamento del servizio che si trova nella funzione “*Deleghe*”. La delega ha una durata di due anni, si rinnova automaticamente ed è revocabile sempre attraverso il servizio *web* in qualsiasi momento.

Utenti Agenzia delle Entrate

Le credenziali fornite dalla Agenzia delle Entrate per l'accesso ai propri servizi *on line* (Fisconline ed Entratel) possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Una volta ottenute, il contribuente può collegarsi al sito del proprio agente della riscossione o direttamente al sito www.equitaliaspa.it. Si può prendere visione della propria posizione debitoria inserendo il codice fiscale o la partita Iva e selezionando la/le provincia/e di residenza per le persone fisiche o la sede legale per le società.

Utenti Inps

I contribuenti in possesso delle credenziali Inps (codice fiscale e pin) possono utilizzare il percorso rapido di accesso sia attraverso i siti del Gruppo Equitalia (*box “Servizi web”*) sia dell'Inps (cliccando su “Al

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

servizio del cittadino” in *home page*). Chi non possiede le credenziali dell’Istituto di previdenza potrà ottenerle sul sito www.inps.it. Effettuato l’accesso all’estratto conto *on line*, si può prendere visione della propria posizione debitoria dal 2000 a oggi.

Possessori Carta nazionale dei servizi

I possessori della CNS possono utilizzare il percorso rapido di accesso utilizzando il *link* “*Smart card*”, disponibile nella pagina di login dell’estratto conto e seguendo le istruzioni riportate. La CNS è distribuita dalle Pubbliche amministrazioni che hanno aderito al contratto quadro del DigitPA. Ulteriori informazioni sulla Carta nazionale dei servizi sono disponibili sul sito www.progettocns.it

All’indirizzo <http://www.equitaliaonline.it/equitalia/export/sites/default/focuson/34653455465.html> è possibile prendere visione delle guide alla consultazione dell’estratto conto ed alla gestione delle deleghe.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETASSAZIONE TREMONTI-TER – ULTERIORI CHIARIMENTI

Con la risoluzione 91/E del 17 settembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa la corretta individuazione dei beni agevolabili ai sensi dell'art.5 del D.L. n.78/09 (*la c.d. agevolazione Tremonti-ter*). La detassazione riguardava gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1/07/09 ed il 30/06/10, pertanto ad oggi non è più possibile porre in essere investimenti che danno diritto all'agevolazione, ma i chiarimenti forniti sono necessari per delimitare, con riferimento ad alcuni beni di comune utilizzo, il perimetro di calcolo Tremonti-ter.

L'agevolazione in sintesi

L'agevolazione in commento consente una detassazione pari al 50% del costo degli investimenti effettuati in beni ricompresi nella **divisione 28** della tabella Ateco 2007: pertanto il 50% del costo di tali beni costituirà una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, quindi una riduzione del reddito d'impresa su cui saranno commisurate le imposte.

Gli investimenti effettuati entro lo scorso 31/12/09 sono stati conteggiati nella dichiarazione Unico 2010 già predisposta ed inviata, mentre quelli realizzati nel periodo compreso tra il 1/01/10 ed il 30/06/10 saranno conteggiati nel prossimo modello Unico 2011.

Nell'individuazione dei beni agevolati, la C.M. n.44/E/09 aveva osservato come l'agevolazione debba estendersi ai *c.d. "beni indispensabili"*, ossia quelli assolutamente necessari al funzionamento del bene della divisione 28 e che ne costituiscono, al contempo, normale dotazione. Ne consegue che l'agevolazione non può estendersi anche agli investimenti in quei beni (non compresi nella divisione 28) che seppure acquistati per essere destinati al servizio (anche esclusivo) del bene agevolabile non costituiscono, tuttavia, né componente essenziale né dotazione del bene agevolabile.

I chiarimenti

Con riferimento a tale osservazione, sono intervenute ulteriori delucidazioni nella R.M. n.91/E/10, in particolare sulle seguenti due categorie di beni.

➔ **Misuratori fiscali.** I misuratori fiscali sono registratori di cassa e, di conseguenza, la relativa attività di fabbricazione è classificata alla voce dell'Ateco 28.23.09 "*Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)*". Le attività di fabbricazione di tutti gli altri componenti di supporto non rientrano nella divisione 28, essendo inclusi nella voce Ateco 26.20.00 "*Fabbricazione di computer e unità periferiche*".

Al riguardo, l'Agenzia ha ritenuto che siano agevolabili anche i componenti e gli accessori che, ancorché non ricompresi nella divisione 28, siano comunque beni che costituiscono componenti indispensabili, nonché dotazione degli apparecchi misuratori fiscali. In particolare si tratta di:

- unità centrale registratore di cassa (PC) che gestisce tutte le altre componenti e in cui risiede il *software* applicativo fiscale;
- *scanner* da banco utilizzato dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- *scanner* manuali utilizzati dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti voluminosi;
- *touch screen* operatore utilizzato dalla cassiera per la digitazione dei codici a barre dei prodotti e per eseguire le operazioni di incasso;
- *display* cliente per informare il cliente sul prezzo del prodotto;
- *self scanning* utilizzato dal cliente per la lettura dei codici a barre dei prodotti acquistati;
- stampante fiscale di scontrino;
- *pin pad* pagamento per la gestione dei pagamenti con carte di credito e bancomat;
- cassetto porta denaro.

➔ **Impianti di condizionamento e riscaldamento.** Gli impianti di condizionamento e raffreddamento sono inclusi nella divisione 28, mentre i tubi, le condotte e gli altri impianti idraulici, così come i cablaggi e i sistemi di controllo, sono classificati in categorie diverse.

Al riguardo, l'Agenzia ha affermato che l'agevolazione c.d. Tremonti-ter torna applicabile oltre che agli investimenti in impianti di condizionamento e raffreddamento compresi nella divisione 28 anche agli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, così come i quadri, nonché gli investimenti in cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo, ovviamente purché si tratti di strutture indispensabili per l'utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di agevolazione.

Con riferimento all'esatta individuazione dell'importo su cui calcolare l'agevolazione, l'Agenzia ricorda che il valore di riferimento deve essere individuato nel costo complessivo comprendente anche gli oneri accessori di diretta imputazione che l'impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, come ad esempio le spese di trasporto ed installazione.

Ciò posto, non risulta però possibile includere le spese per la realizzazione, in genere, di strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche, che quindi devono considerarsi escluse dall'agevolazione.

Si invita pertanto la gentile clientela che si occupa direttamente della tenuta della contabilità a scegliere le fatture relative agli importi agevolabili da consegnare allo Studio in vista della prossima dichiarazione dei redditi tenendo conto dei chiarimenti offerti dall'Agenzia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER I CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.192/05, il Legislatore ha introdotto, con decorrenze graduali, alcuni obblighi in materia di certificazione degli edifici, con l'intento di creare:

- ➔ uno strumento di controllo successivo del rispetto delle prescrizioni (attuate in fase di costruzione) volte a migliorare le prestazioni energetiche;
- ➔ uno strumento di informazione per l'acquirente (o per il conduttore, nel caso di locazione) dell'immobile, in relazione al suo trasferimento.

Successivamente, la Legge n.133/08 (di conversione del D.L. n.112/08) ha eliminato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili e, in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato. È invece rimasto l'obbligo di dotare gli immobili dell'attestato, in base alle seguenti scadenze:

dal 1° luglio 2008

nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile per gli edifici di superficie utile inferiore a 1.000 mq (con esclusione delle singole unità immobiliari);

dal 1° luglio 2009

nel caso di trasferimento a titolo oneroso di tutte le unità immobiliari.

Il 10 luglio 2009 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 26 giugno 2009, contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica che si applicano laddove le singole Regioni e Province autonome non abbiano ancora adottato propri strumenti legislativi. Con l'emanazione di tale decreto è terminato il periodo transitorio in base al quale veniva utilizzato l'attestato di qualificazione energetica (AQE), ora definitivamente dismesso in favore dell'attestato di certificazione energetica (ACE).

L'obbligo di allegare l'ACE ai contratti di compravendita e di consegnare l'attestato per le locazioni sussiste solamente nelle Regioni e Province autonome che lo hanno imposto con proprie leggi. Gli enti locali hanno potuto singolarmente regolamentare attraverso norme che modificano in maniera anche sostanziale quanto introdotto dalla normativa nazionale: alcune Regioni e Province autonome hanno provveduto a disciplinare la materia (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Trento, a titolo esemplificativo). Altre Regioni rinviano alle linee guida nazionali, mentre altre ancora non hanno adottato alcun regolamento. Le regole da applicare sono, pertanto, variabili a seconda del luogo ove è situato l'immobile.

Si deve necessariamente consigliare i Clienti interessati a verificare l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica nei casi di acquisti o vendite di immobili ovvero di stipula o rinnovo di contratti di locazione riferiti a unità immobiliari, se nella Regione di competenza vigono regole particolari.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE E LA TASSAZIONE CATASTALE

Con Decreto Ministeriale del 5 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 2010 è stato emanato l'elenco delle attività considerate connesse a quelle agricole.

Per la precisione si considerano attività agricole connesse:

ATTIVITÀ	CODICE ATECO
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione:	10.11.0
- di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)	10.12.0
- di carne di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)	10.12.0
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami	ex 10.13.0
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate	ex 10.31.0
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	10.32.0
Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi	10.39.0
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi:	
- coltivazione di frutti oleosi e produzione di olio di oliva di pressione da olive prevalentemente di produzione propria	01.26.0
- produzione di olio di oliva di pressione da olive prevalentemente di produzione non propria	10.41.1
- produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria	10.41.2
Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais)	ex 10.62.0
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte:	
- allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo di vacca e bufala	01.41.0
- allevamento di ovini e caprini, produzione di latte crudo di pecora e capra, di lana grezza e di produzione lattiero/casearie da latte di pecora o capra di prevalente produzione propria	01.45.0
- trattamento igienico del latte	10.51.1
- produzione dei derivati del latte	10.51.2
Lavorazione delle granaglie:	
- molitura del frumento	10.61.1
- molitura di altri cereali	10.61.2
- lavorazione del riso	10.61.3
Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile	ex 10.61.4

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Produzione di prodotti di panetteria freschi	10.71.1
Produzione di vini:	
- coltivazione di uva	01.21.0
- produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	11.02.1
- produzione di vino spumante e altri vini speciali	11.02.2
Produzione di grappa	ex 11.01.0
Produzione di aceto	ex 10.84.0
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	11.03.0
Produzione di malto e birra	11.06.0 e 11.05.0
Disidratazione di erba medica	ex 10.91.0
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele	ex 10.89.0
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce	ex 10.20.0
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi	

Nell'elenco sono state introdotte la produzione:

- ➔ di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile;
- ➔ di prodotti di panetteria freschi;
- ➔ di grappa
- ➔ di malto e birra
- ➔ di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce.

Le attività di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13 sono:

01.11.10	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.20	Coltivazione di semi oleosi
01.11.30	Coltivazione di legumi da granella
01.11.40	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.00	Coltivazione di riso
01.13.10	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.20	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.30	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.40	Coltivazione di patate

Giova ricordare che le attività agricole connesse, come individuate all'art.32, co.2, lett c) del Tuir, scontano la tassazione su base catastale se rientranti nell'elenco di cui sopra.

Necessitano, però, altri due requisiti.

Le attività agricole connesse devono essere svolte da un imprenditore individuale, società semplice ed enti non commerciali, ovvero da una società di persone, srl e società cooperative che siano società agricole ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n.99/04 e che abbiano optato per la tassazione, ex art. 32 del Tuir.

Deve poi essere rispettato il requisito della prevalenza dei beni ottenuti dalle attività agricole principali, rispetto ai prodotti acquistati, prevalenza che deve essere verificata:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- ➔ tramite una comparazione in termini quantitativi nell'ipotesi in cui i beni provenienti da soggetti terzi siano della stessa natura di quelli prodotti dal soggetto di cui trattasi;
- ➔ in termini di valore normale ex art. 9, co. 3, Tuir, se non è possibile il raffronto quantitativo;
- ➔ in base a parametri specifici quando non sono possibili raffronti né sui quantitativi né sui valori.

Nel caso in cui vengano rispettati tutti i requisiti ma i beni non fossero ricompresi nell'elenco ministeriale trova applicazione l'art.56-*bis* del citato Decreto Ministeriale, il quale prevede un regime di determinazione forfetaria del reddito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GLI INTERESSI MORATORI E IL TASSO PER IL 2° SEMESTRE 2010

Il Decreto Legislativo n.231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha da tempo modificato i criteri di riconoscimento degli interessi di mora a carico degli operatori commerciali.

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dall'8 agosto 2002 e riguardano imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo che la legge previgente, sino alla modifica introdotta dalla disciplina comunitaria, poneva a carico della parte creditrice l'onere di attivare la messa in mora del debitore con l'intento di ottenere la restituzione degli interessi moratori in questione. Con le nuove disposizioni il creditore ha diritto agli interessi di mora se:

- ➔ ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- ➔ non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

In ordine alla decorrenza degli interessi, le regole sono sintetizzate nella tabella che segue:

DATA DA CUI MATURANO GLI INTERESSI	
TERMINE PAGAMENTO	
SE PREVISTO DALLE PARTI	SE NON PREVISTO DALLE PARTI
<p>Dal giorno successivo alla scadenza stabilita (ad esempio, pagamento a 30 giorni fine mese data fattura)</p> <p>Per i prodotti alimentari deteriorabili (individuati dal Decreto Ministero della Sanità 16.12.93, sotto elencati), gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni (non assume alcuna rilevanza la data di ricevimento della fattura)</p> <p>-----</p> <p>Sono prodotti alimentari deteriorabili:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ prodotti alimentari confezionati con un periodo di vita commerciale inferiore a novanta giorni indicato in etichetta▶ prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo e presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche▶ prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi costituiti in tutto o in parte da determinati elementi (quali latte e derivati, carni fresche, prodotti della pesca freschi, prodotti d'uovo, prodotti ortofruttilicoli freschi, paste fresche)	<p>Decorsi 30 giorni dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto equivalente (ad esempio, preavviso di parcella emesso da un professionista, fattura pro-forma);➔ di ricevimento del bene o di prestazione del servizio qualora:<ul style="list-style-type: none">▶ non è certa la data di ricevimento della fattura o del documento di richiesta di pagamento equivalente;▶ il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima del ricevimento del bene o della prestazione;➔ di accettazione o di verifica della conformità del bene o del servizio (ad esempio collaudo del bene, se previsto contrattualmente) alle previsioni contrattuali qualora il debitore abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima della data stabilita dalla legge o dal contratto per l'accettazione / verifica.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al **tasso di interesse stabilito dalla BCE - Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali** (9 punti percentuali nel caso di prodotti alimentari deteriorabili).

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2002 ad oggi.

Periodo	Tasso BCE	Tasso applicabile
8/8 – 31/12/2002	3,35%	3,35% + 7% = 10,35%
1° semestre 2003	2,85%	2,85% + 7% = 9,85%
2° semestre 2003	2,10%	2,10% + 7% = 9,10%
1° semestre 2004	2,02%	2,02% + 7% = 9,02%
2° semestre 2004	2,01%	2,01% + 7% = 9,01%
1° semestre 2005	2,09%	2,09% + 7% = 9,09%
2° semestre 2005	2,05%	2,05% + 7% = 9,05%
1° semestre 2006	2,25%	2,25% + 7% = 9,25%
2° semestre 2006	2,83%	2,83% + 7% = 9,83%
1° semestre 2007	3,58%	3,58% + 7% = 10,58%
2° semestre 2007	4,07%	4,07% + 7% = 11,07%
1° semestre 2008	4,20%	4,20% + 7% = 11,20%
2° semestre 2008	4,10%	4,10% + 7% = 11,10%
1° semestre 2009	2,50%	2,50% + 7% = 9,50%
2° semestre 2009	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
1° semestre 2010	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
2° semestre 2010	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%

Da segnalare che nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo, non si rinviene una disposizione volta a stabilire entro quanto tempo gli interessi di mora debbano essere materialmente richiesti al debitore (che è cosa diversa dalla automatica decorrenza degli stessi), talché sembra ipotizzabile che questi possano essere richiesti anche a distanza di tempo (nel limite della prescrizione) da quando il pagamento della obbligazione è stato eseguito.

D'altro canto non si può trascurare che molte aziende, per ragioni di opportunità commerciale, non chiederanno ai propri clienti gli interessi di mora comunque maturati in base al D.Lgs. n.231/02, che, dunque, non essendo mai richiesti andranno in prescrizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA GESTIONE CONTABILE DI ACCONTI E CAPARRE

Talvolta, al momento della stipula di un contratto di compravendita, il compratore versa al venditore una determinata somma di denaro. È importante stabilire la natura di tale versamento, in quanto ne determina il trattamento contabile. L'anticipo è una somma di denaro versata come acconto sul prezzo di acquisto. La caparra è una somma di denaro versata a titolo di garanzia per l'eventuale inadempimento del contratto.

Acconti

L'acconto consiste nel pagamento parziale del corrispettivo dovuto (in base ad un contratto) effettuato anticipatamente rispetto all'esecuzione del contratto stesso. In questi casi, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento nei limiti dell'importo pagato. Trattasi, generalmente, di anticipi erogati a fronte di:

- ➔ forniture di beni non ancora effettuate;
- ➔ prestazioni di servizi non ancora effettuate;
- ➔ cessione di beni strumentali non ancora perfezionate;
- ➔ stati di avanzamento lavori a fronte di lavorazioni pluriennali.

La loro permanenza in bilancio quali acconti dipende dal momento in cui il ricavo si considera conseguito, sia per quanto riguarda la contabilità dell'acquirente sia per quella del venditore. Dal punto di vista operativo, la vendita del bene o la prestazione di servizi si considerano effettuate al verificarsi delle seguenti situazioni:

- ➔ per i beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni;
- ➔ per i beni immobili alla data di stipulazione dell'atto (fatto salvo che l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà si verifichi in un momento successivo);
- ➔ per le prestazioni di servizi alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Al momento del ricevimento della somma a titolo di acconto, il fornitore deve procedere all'emissione della fattura per l'anticipo incassato, applicando l'aliquota Iva relativa alla operazione di vendita sottostante. Analizziamo gli aspetti contabili sia dalla parte del venditore che da quella dell'acquirente.

Esempio

La società Beta Srl ha versato il 30 settembre 2010 alla società Alfa Srl, esercente attività di vendita di autocarri, la somma di €3.600 a titolo di acconto sull'acquisto di un furgone, da utilizzare quale bene strumentale alla propria attività, accordato per il prezzo di € 10.000+Iva. L'autocarro viene consegnato il 12 ottobre 2010 ed il 3 novembre 2010 viene corrisposto il saldo del debito da parte dell'acquirente.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Contabilità di Beta Srl

30/09/2010: pagamento dell'anticipo

Debito vs Alfa Srl (SP)	3.600	a	Banca c/c (SP)	3.600
-------------------------	-------	---	----------------	-------

30/09/2010: ricevimento della fattura di acconto

Anticipi a fornitori (SP)	3.000	a	Debito vs Alfa Srl (SP)	3.600
Iva a credito (SP)	600			

12/10/2010: ricevimento della fattura di acquisto dell'autocarro, decurtata della fattura di acconto, per l'importo di € 7.000+Iva al 20%

Automezzi (SP)	10.000	a	Anticipi a fornitori (SP)	3.000
Iva a credito (SP)	1.400		Debito vs Alfa Srl (SP)	8.400

03/11/2010: pagamento della fattura di acquisto

Debito vs Alfa Srl (SP)	8.400	a	Banca c/c (SP)	8.400
-------------------------	-------	---	----------------	-------

Contabilità di Alfa Srl

30/09/2010: incasso dell'anticipo

Banca c/c (SP)	3.600	a	Credito vs Beta Srl (SP)	3.600
----------------	-------	---	--------------------------	-------

30/09/2010: emissione della fattura di acconto

Credito vs Beta Srl (SP)	3.600	a	Anticipi da clienti (SP)	3.000
			Iva a debito (SP)	600

12/10/2010: emissione della fattura di vendita dell'autocarro, decurtata della fattura di acconto, per l'importo di € 7.000 + Iva al 20%

Anticipi da clienti (SP)	3.000	a	Automezzi c/vendite (CE)	10.000
Credito vs Beta Srl (SP)	8.400		Iva a debito (SP)	1.400

03/11/2010: incasso della fattura di vendita

Banca c/c (SP)	8.400	a	Credito vs Beta Srl (SP)	8.400
----------------	-------	---	--------------------------	-------

Caparre

La caparra è una modalità di garanzia che viene utilizzata frequentemente, soprattutto nel settore immobiliare, dove sovente si stipula un preliminare con un versamento di denaro in calce al contratto stesso. Il fine della caparra è quello di incentivare le parti interessate alla sottoscrizione del contratto definitivo. La normativa civilistica prevede due forme di caparra.

⇒ Caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria trova la sua definizione giuridica quale somma di denaro avente natura risarcitoria del danno in caso di inadempienza da parte di una delle due parti coinvolte nell'operazione.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Successivamente al versamento della caparra da parte dell'acquirente possono verificarsi varie casistiche:

adempimento del contratto	⇒	la caparra deve essere restituita o, alternativamente, può essere scomputata dal debito complessivo;
inadempimento del contratto a causa del compratore	⇒	il venditore può recedere dal contratto e ha il diritto di trattenere la somma incassata a titolo di caparra;
inadempimento del contratto a causa del venditore	⇒	il compratore può recedere dal contratto e ha il diritto di vedersi restituire un importo doppio della caparra pagata al venditore.

Naturalmente è data facoltà alla parte non inadempiente di chiedere l'esecuzione del contratto o la risoluzione con determinazione di maggiori danni.

⇒ Caparra penitenziale

La caparra penitenziale rappresenta la quantificazione del diritto di recesso dal contratto concesso a ciascuna delle due parti. Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra penitenziale ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta.

La caparra non costituisce, quindi, un parziale pagamento del prezzo e non va assoggettata ad imposta sul valore aggiunto, purché la natura di caparra sia inserita nel contesto del contratto. Se la somma versata ha qualifica sia di caparra sia di acconto sul prezzo, va assoggettata ad Iva.

Esempio

La società Delta Srl ha versato il 30 settembre 2010 alla società Gamma Srl, esercente attività di compravendita immobiliare, la somma di € 30.000 a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di una area edificabile, come dal contratto preliminare stipulato tra le parti. Il rogito di vendita viene stipulato il 12 febbraio 2011 per l'importo di € 150.000+Iva con contestuale pagamento del saldo del debito da parte dell'acquirente Delta Srl.

Contabilità di Delta Srl

30/09/2010: pagamento della caparra confirmatoria

Caparra Gamma Srl (SP)	a	Banca c/c (SP)	30.000
------------------------	---	----------------	--------

12/02/2011: ricevimento della fattura di acquisto del terreno, dopo aver stipulato il rogito

Terreni (SP)	150.000	a	Debito vs Gamma Srl (SP)	180.000
Iva a credito (SP)	30.000			

12/02/2011: pagamento della fattura di acquisto, decurtato l'importo della caparra

Debito vs Gamma Srl (SP)	180.000	a	Caparra Gamma Srl (SP)	30.000
			Banca c/c (SP)	150.000

Contabilità di Gamma Srl

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

30/09/2010: incasso della caparra confirmatoria

Banca c/c (SP)	a	Caparra Delta Srl (SP)	30.000
----------------	---	------------------------	--------

12/02/2011: emissione della fattura di vendita del terreno, dopo aver stipulato il rogito

Credito vs Delta Srl (SP) 180.000	a	Ricavi (CE)	150.000
		Iva a debito (SP)	30.000

12/02/2011: incasso della fattura di vendita, decurtato l'importo della caparra

Caparra Delta Srl (SP) 30.000	a	Credito vs Delta Srl (SP)	180.000
Banca c/c (SP) 150.000			

Esempio

La società Delta Srl ha versato il 30 settembre 2010 alla società Gamma Srl, esercente attività di compravendita immobiliare, la somma di € 30.000 a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di un fabbricato, come dal contratto preliminare stipulato tra le parti. In data 30 marzo 2011 emerge che il rogito di vendita non verrà mai stipulato a causa di un inadempimento derivante dal compratore Delta Srl. Gamma Srl recede dal contratto.

Contabilità di Delta Srl**30/09/2010: pagamento della caparra confirmatoria**

Caparra Gamma Srl (SP)	a	Banca c/c (SP)	30.000
------------------------	---	----------------	--------

30/03/2011: rilevata la perdita della caparra

Insussistenze (CE)	a	Caparra Gamma Srl (SP)	30.000
--------------------	---	------------------------	--------

Contabilità di Gamma Srl**30/09/2010: incasso della caparra confirmatoria**

Banca c/c (SP)	a	Caparra Delta Srl (SP)	30.000
----------------	---	------------------------	--------

30/03/2011: rilevata la sopravvenienza attiva

Caparra Delta Srl (SP)	a	Sopravvenienza attiva (CE)	30.000
------------------------	---	----------------------------	--------

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 OTTOBRE 2010 AL 15 NOVEMBRE 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 ottobre al 15 novembre 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

**2
novembre**

▪ **Comunicazioni *Black list* operazioni di luglio ed agosto**

In deroga alle scadenze previste dall'art.3 del decreto ministeriale del 30 marzo 2010 (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento), l'art. 4 del decreto 5 agosto 2010, fissa ad oggi il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni poste in essere, nei mesi di luglio ed agosto, dai contribuenti con obbligo di comunicazione mensile con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi *c.d. "black list"*.

SCADENZE FISSE

**15
ottobre**

▪ **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

▪ **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

▪ **Versamento delle imposte sugli intrattenimenti**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente (codice tributo 6728).

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

16
ottobre

▪ **Versamenti Iva**

Scade oggi, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.

▪ **Ravvedimento**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 settembre con sanzione ridotta al 2,5%.

▪ **Dichiarazioni d'intento**

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di settembre.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento rateale a partire dal 16 marzo devono versare la **ottava rata** (codice tributo 6099 ed applicare gli interessi nella misura del 4% annuo).

▪ **Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 senza maggiorazione**

Le persone fisiche (titolari di p.iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 giugno, ovvero se soggetti agli studi, il 6 luglio, devono versare entro oggi la quinta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi, oltre al versamento della quinta rata dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la quinta rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3-16/6, ovvero 16/3-06/07.

▪ **Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 con maggiorazione**

Le persone fisiche (titolari di P.Iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 luglio, ovvero se soggetti agli studi, il 5 agosto, devono versare entro oggi la quarta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi, oltre al versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la quarta rata dell'iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3-16/6, ovvero 16/3-06/07.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
16 ottobre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento delle ritenute e dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. ▪ Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. ▪ Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef. ▪ Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 gironi dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art. 2364 cc, devono effettuare il versamento della rata Ires ed Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010, in scadenza. Sempre entro oggi tali soggetti devono effettuare il versamento della rata dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10, in scadenza.
20 ottobre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 ottobre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. ▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al trimestre precedente Scade oggi, per gli operatori commerciali con obbligo trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente. ▪ 730 integrativo Scade oggi il termine per presentare al professionista abilitato o al CAF il modello 730 integrativo
30 ottobre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

tacitamente con decorrenza 1.10.10.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

▪ **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

▪ **Imposte e contributi da Unico per i non titolari di P. Iva**

Per i contribuenti non titolari di partita Iva che non hanno partecipazioni in società, associazioni o imprese soggette agli studi e che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 scade il termine per il versamento della sesta rata mensile se il primo versamento è stato fatto al 16/6, ovvero della quinta se il primo versamento è stato fatto al 16/7.

I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno partecipazioni in società, associazioni o imprese soggette agli studi e che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 versano entro oggi la quinta rata delle imposte se il primo versamento è avvenuto in data 6/7, ovvero versano la quarta se il primo versamento è stato fatto al 5/8.

▪ **Soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni al 1° gennaio 2008**

Scade oggi il termine per il versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva, da parte dei soggetti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data dell'1 gennaio 2008) – codice 8055 - e dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla medesima data – codice 8056. Tali importi vanno maggiorati degli interessi nella misura annua del 3%.

▪ **Soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni al 1° gennaio 2010**

Scade oggi il termine per la redazione e giuramento della perizia di stima e per il versamento della prima rata o dell'intero importo dell'imposta sostitutiva, da parte dei soggetti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data dell'1 gennaio 2010) – codice 8055 - e dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla medesima data) – codice 8056.

▪ **Comunicazioni *Black list* mensili e trimestrali**

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi *c.d. "black-list"* scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nei mesi di luglio, agosto e settembre se tenuti alla comunicazione trimestrale, ovvero nel mese precedente se tenuti alla comunicazione mensile.

▪ **Iva rimborsi trimestrali**

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta a credito relativa al terzo trimestre 2010.

▪ **Tosap**

Scade oggi il termine per il versamento della rata di ottobre.

▪ **Presentazione elenchi Intra 12**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

	nel mese di settembre 2010.
15 novembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. ▪ Versamento delle imposte sugli intrattenimenti Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente (codice tributo 6728). ▪ Minusvalenze su partecipazioni Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui all'art.109, co.3-bis e seguenti del Tuir di ammontare superiore ad €50.000, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, scade oggi il termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati e notizie necessarie al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'art.37-bis, DPR n.600/73.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016